



CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte

Delibera n.40/2022/SRCPIE/FRG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario relatore
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

Nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, svoltasi in Torino e in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificato dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19/06/2008 e delle Sezioni riunite n. 1 del 25/05/2011;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento

dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. n. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 che ha recepito le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali ai sensi dell'art. 1, c. 9, del D.L. n. 174/2012;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dei commi 10, 11 e 12 dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012, e le sentenze della Corte costituzionale n. 130/2014, n. 263/2014, n. 107/2015, n. 235/2015;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie 3/04/2013, n. 12 e 5/07/2013, n. 15, concernenti le modalità di controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari da parte delle Sezioni regionali;

Viste le leggi regionali piemontesi n. 10/1972, n. 12/1972, n. 20/1981 (modificata dalle Leggi regionali n. 11/2020, n. 29/2021 e n. 25/2021), n. 16/2012, n. 9/2014, n. 1/2016 e n. 16/2017;

Viste le Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte n. 73 del 2014, n. 270 del 2017, n. 30 del 2018, n. 126 del 2019, n. 91 del 2020, n. 195 del 2020;

Vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte n. 126/2021 "Testo coordinato della disciplina delle dotazioni dei gruppi consiliari e dei consiglieri, dell'erogazione, gestione e rendicontazione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari e disposizioni applicabili ai gruppi che rinunciano al contributo ai sensi dell'art. 84, comma 3 della Legge regionale 31 ottobre 2017 n. 16 e dell'art. 2, comma 2 della Legge regionale 10 novembre 1972 n. 12", successivamente aggiornata con Deliberazione n. 161/2021;

Vista la deliberazione n. 3/2022 con cui sono state programmate le attività di controllo della Sezione per l'anno 2022;

Vista l'ordinanza n. 72/2021 con cui è stata assegnata al Referendario Dott. Fabio D'Aula la verifica sulla regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Piemonte;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 26 ter del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha esteso fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5, 6 e 8 bis del citato art. 85 del D.L. n. 18 del 2020;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2022, n. 11, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Visto l'art. 16, comma 6, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 26, comma 1, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, e comma 7, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-*bis* decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 *bis* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni con la L. 17 dicembre 2012, n. 221), il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza ed i successivi Decreti del 27 ottobre 2020 e del 31 dicembre 2021 di proroga di dette misure;

Visto il Decreto 30 ottobre 2020, n. 6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del Decreto Legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni tramite collegamento da remoto del pubblico ministero;

Vista la nota acquisita agli atti al prot. n. 1434 in data 28/02/2022 con cui sono state trasmesse a questa Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9, 10 e 11 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, le copie conformi delle note di rendicontazione riferite all'anno 2021 – XI Legislatura con la relativa documentazione, presentate dai seguenti Gruppi consiliari della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge:

- a) Chiamparino per il Piemonte - Monviso;
- b) Forza Italia;
- c) Fratelli d'Italia;
- d) Lega Salvini Piemonte;
- e) Liberi Uguali Verdi;
- f) Moderati;
- g) MoVimento 5 Stelle;
- h) Partito Democratico;
- i) Gruppo Misto – Movimento 4 ottobre (prot. n. 2793/2022);
- j) Gruppo Misto – Movimento 4 ottobre (prot. n. 3237/2022);

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 15/2022 del 11 marzo 2022 con la quale il Presidente ha convocato la



Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in presenza e da remoto, mediante videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio, per l'esame dei Rendiconti relativi all'esercizio 2021 presentati dai Gruppi consiliari del Consiglio regionale della XI Legislatura;

Udito il Magistrato relatore Dott. Fabio D'Aula.

PREMESSO

Il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012, contenente "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali*", prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti verifichino la regolarità dei rendiconti di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei Consigli regionali di ciascuna Regione.

L'art. 1, ai commi 9, 10, 11 e 12, disciplina i tempi e le modalità di formazione, approvazione e controllo dei rendiconti che ciascun gruppo è tenuto ad elaborare secondo "linee guida" deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e recepite in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite dal D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità.

In particolare, l'art. 1, comma 9, del sopra citato D.L. n. 174/2012, prevede la presentazione da parte di ciascun gruppo consiliare di un rendiconto annuale della gestione dei contributi trasferiti dal Consiglio regionale, facenti carico sul bilancio di quest'ultimo, strutturato secondo le linee guida citate.

Il successivo comma 10 del predetto art. 1 ha delineato un procedimento di controllo scandito in varie fasi ed entro precisi limiti temporali ed il successivo comma 11 dispone che, qualora a seguito dell'esame compiuto, la Sezione del controllo riscontri che il rendiconto o la documentazione esibita non siano conformi alle prescrizioni contenute nel predetto articolo 1, la stessa è tenuta a darne comunicazione con propria delibera, che viene trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale ai gruppi interessati, affinché possano procedere alla regolarizzazione, entro il termine fissato dalla Sezione stessa, non superiore a trenta giorni. Durante detto periodo il termine per la pronuncia definitiva della Corte dei conti rimane sospeso.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2014, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'impianto della normativa di cui al richiamato D.L. n. 174/2012 quanto agli adempimenti richiesti ai Gruppi consiliari ed ai controlli sui rendiconti di esercizio, riconoscendo nel contempo al Presidente del Consiglio regionale il ruolo di naturale interlocutore della Sezione regionale di controllo nella materia di cui trattasi.

In merito al sistema di rendicontazione e di controllo le linee guida recepite con il citato D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. del 2 febbraio 2013, hanno approvato il

modello di rendiconto, precisando che ciascuna spesa deve corrispondere ai criteri di veridicità e correttezza.

La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute e a tal fine deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile relativa alle singole spese inserite, precisando che *"per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante"*, ai sensi dell'art. 3 delle linee guida.

La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, precisando, tra l'altro, che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"*, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), delle linee guida.

A tal fine le linee guida individuano il possibile utilizzo delle spese di funzionamento ed alcune tipologie di spese non ammissibili.

La Corte costituzionale, infine, nella sentenza n. 39/2014 sopra richiamata ha precisato che *"Il sindacato della Corte dei conti assume, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale"*.

Ciò comporta che l'esame della Sezione deve verificare la rispondenza dei dati contabili con la documentazione inviata e se la tipologia di spesa sia riconducibile all'attività istituzionale del gruppo sulla base delle regole tecniche dettate dalle linee guida recepite con il citato D.P.C.M. del 21 dicembre 2012.

Ai sensi della sopra citata normativa, quale risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, la Sezione deve pronunciarsi sulla regolarità dei rendiconti nel termine di trenta giorni dal ricevimento e, qualora riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni normative, entro lo stesso arco temporale ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, affinché il Gruppo consiliare provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine a sua volta non superiore a trenta giorni. In assenza della formale pronuncia della Sezione di controllo, nel termine prescritto, il rendiconto si deve intendere comunque approvato.

La Regione Piemonte, per adeguare il proprio ordinamento ai principi e alle disposizioni di cui alla normativa del D.L. n. 174/2012, ha emanato la L.R. n. 16 del 27 dicembre 2012 *"Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione dei costi"*, con allegati le Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari e un Modello di rendicontazione, sostanzialmente conformi agli allegati A e B del richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Ai fini del controllo di cui trattasi rilevano, altresì, la L.R. 08/06/1981, n. 20 e s.m.i. rubricata *"Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari"*, la L.R. n. 16 del 31/10/2017 e le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 73 del 18/07/2014, n. 270 del

28/12/2017, n. 30 del 15/02/2018, n. 126 del 18/07/2019, n. 91 dell'11/06/ 2020, n.195 del 23/12/2020, n. 126 del 22/07/2021 e n. 161 del 14/10/2021.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Ciò premesso, con nota acquisita agli atti al prot. n. 1434 in data 28/02/2022 sono state trasmesse a questa Sezione di controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 9, 10 e 11 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, le copie conformi delle note di rendicontazione riferite all'anno 2021 – XI Legislatura, con la relativa documentazione, presentate dai seguenti Gruppi consiliari per gli adempimenti di legge:

- a) Chiamparino per il Piemonte Monviso;
- b) Forza Italia;
- c) Fratelli d'Italia;
- d) Lega Salvini Piemonte;
- e) Liberi Uguali Verdi;
- f) Moderati;
- g) Movimento 5 Stelle;
- h) Partito Democratico;
- i) Gruppo Misto – Movimento 4 ottobre (prot. n. 2793/2022);
- j) Gruppo Misto – Movimento 4 ottobre (prot. n. 3237/2022).

Con la nota citata a firma del Presidente, il Consiglio regionale rileva che le note di rendicontazione sono state predisposte avendo quale quadro normativo la L.R. n. 16/2017 *"Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017"*, con la quale sono stati reintrodotti, all'articolo 84, i contributi per le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari, pari ad euro 3.500,00 annui per ciascun Consigliere.

Lo stesso articolo prevede anche che i Gruppi consiliari possano rinunciarvi e, in tal caso, si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della L.R. n. 12/1972 *"Funzionamento dei Gruppi consiliari"* e di cui all'articolo 17 della L.R. n. 16/2012 *"Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi"*.

Pertanto, ai Gruppi consiliari che hanno rinunciato alla corresponsione del contributo è stata applicata la deliberazione approvata dall'Ufficio di Presidenza in data 22 luglio 2021, n. 126, come successivamente aggiornata, alla disciplina attinente i criteri per l'assegnazione di telefonia mobile e di connessione in mobilità agli utenti del Consiglio regionale del Piemonte, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza in data 14 ottobre 2021, n. 161.

Inoltre, al fine di rendere trasparente la quantificazione della spesa sostenuta, il Consiglio regionale ha provveduto, come negli anni precedenti, ad effettuare il monitoraggio delle spese sostenute per i gruppi, pubblicando sul sito del Consiglio regionale (Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Altri contenuti-dati ulteriori"), con cadenza trimestrale, l'elenco completo delle spese effettuate per i gruppi medesimi.

I predetti Rendiconti espongono soltanto la spesa relativa al personale.

Quanto al contributo relativo a dette spese, le linee guida recepite con il citato D.P.C.M. 21 dicembre 2012, rinviano, per le modalità di utilizzo, ai criteri stabiliti dalle "rispettive normative regionali" (allegato "A", art. 1, comma 5).

Le medesime linee guida precisano peraltro che qualora le spese di personale siano sostenute direttamente dai gruppi consiliari è previsto un obbligo di allegazione del contratto di lavoro e della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi (art. 3, comma 3, dell'allegato).

Alla suesposta disciplina consegue, in primo luogo, l'applicazione delle disposizioni regionali vigenti che contengono la disciplina generale nella Legge regionale n. 20/1981 e s.m.i., in forza della quale:

- ai gruppi consiliari sono assegnate annualmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale nella misura pari, per ciascun consigliere appartenente al gruppo consiliare, compreso il gruppo misto, all'importo corrispondente al costo di un dipendente di categoria D, posizione economica D6, rideterminato sulla base degli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa. Tale costo è comprensivo del trattamento accessorio nei limiti definiti dalla stessa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e costituisce altresì il limite di riferimento per la spesa relativa al personale dei gruppi consiliari;
- l'anzidetta quota di finanziamento è ridotta del 50 per cento per i consiglieri che rivestono la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, di vicepresidente del Consiglio regionale e di assessore regionale;
- le risorse finanziarie assegnate e non utilizzate nel corso dell'anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie del gruppo per l'anno successivo e comunque non oltre la fine della legislatura;

- le risorse conseguenti alla riduzione della quota di finanziamento di cui sopra possono essere annualmente utilizzate per la sostituzione delle dipendenti a tempo determinato dei gruppi consiliari nel periodo di congedo di maternità;
- il Presidente del gruppo consiliare o il singolo componente del gruppo misto, nel rispetto dei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, possono stipulare – per una durata non superiore alla legislatura – contratti di diritto privato di natura fiduciaria a tempo determinato oppure contratti di collaborazione.

Il trattamento economico onnicomprensivo del personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, a tempo pieno o parziale, è stabilito dal Presidente del gruppo o dal singolo componente del gruppo misto tenendo conto dei trattamenti tabellari previsti dal vigente CCNL e dei valori minimi e massimi del trattamento accessorio stabilito dalla contrattazione collettiva per il personale regionale, in relazione alle prestazioni richieste.

I contratti di collaborazione devono essere stipulati nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'orario di servizio del personale, i limiti del lavoro straordinario retribuito, le modalità di trasferta o missione sono disciplinati dai rispettivi Presidenti dei Gruppi consiliari, secondo le esigenze operative di ciascun Gruppo, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di personale.

Per ciascun rendiconto dei gruppi consiliari contenenti le risorse impiegate per il personale così come assegnate in base ai criteri sopra indicati, è allegata una dichiarazione del Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi Organismi di Garanzia del Consiglio regionale, con la quale il medesimo comunica al Presidente di ogni Gruppo consiliare l'importo della spesa sostenuta nel 2021 per il personale del gruppo stesso.

Ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 8 giugno 1981, n. 20, relativamente al personale dei Gruppi consiliari che stipula contratti di diritto privato con il Presidente del gruppo – o, in caso di gruppo misto, con il Consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso – l'attribuzione di risorse ai gruppi opera solo figurativamente alla stregua di un budget che il gruppo non può superare, senza materiale trasferimento di risorse e, conseguentemente, materiale gestione delle stesse.

Tale affermazione risulta evidente nella D.U.P. n. 126/2021 (art. 7, comma 2) laddove prevede che *"...per quanto riguarda la spesa di personale, i Gruppi consiliari indicano nel medesimo importo in entrata e in uscita la somma corrispondente alla spesa sostenuta dal Consiglio regionale per il personale dei gruppi medesimi, comprensiva degli oneri, come comunicata ai gruppi consiliari dai competenti uffici del Consiglio Regionale..."*.

La rendicontazione delle spese per il personale, pertanto, si limita alla mera trascrizione dei dati forniti dagli uffici del Consiglio regionale i quali, ferma l'autonomia del gruppo nella scelta del collaboratore e stipula del relativo contratto, assumono l'onere finanziario (sotto il profilo

dell'erogazione dei compensi) e gestionale del rapporto di collaborazione (in conformità alla previsione contenuta nell'articolo 3 della L.R. 8 giugno 1981, n. 20, come modificata dalla L.R. n. 20/2018 a partire dall'inizio della XI Legislatura, nonché la D.U.P. n. 126/2021 (art. 5, comma 7) ove si prevede espressamente che *"gli uffici del Consiglio regionale provvedono all'elaborazione dei cedolini stipendiali ed alla presentazione, in qualità di sostituto d'imposta, delle denunce fiscali, nonché di quelle assistenziali e previdenziali"*.

La Sezione ne deduce che tali spese e la gestione dei relativi capitoli siano state effettuate direttamente dall'Ufficio di Presidenza, il quale così assume la responsabilità, in riferimento alle spese di personale dei gruppi consiliari, tipica del centro d'imputazione della spesa medesima sia in riferimento alla legittimità e regolarità delle spese sostenute in relazione ai tetti fissati dal Consiglio per ciascun gruppo, sia in riferimento all'obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale.

Naturalmente, l'Ufficio di Presidenza dovrà assicurare che le risorse finanziarie utilizzate per il personale di cui sopra non superino le dotazioni complessive fissate ex lege per ciascun gruppo.

Dalla documentazione pervenuta risulta che nel 2021 nessun gruppo si è avvalso della facoltà di impiego di risorse per la sostituzione di personale in maternità.

Dall'analisi della documentazione pervenuta, la Sezione regionale di controllo prende atto che tutti i Gruppi consiliari hanno rinunciato alla corresponsione del contributo, e precisamente:

- a) Chiamparino per il Piemonte Monviso;
 - b) Forza Italia;
 - c) Fratelli d'Italia;
 - d) Lega Salvini Piemonte;
 - e) Liberi Uguali Verdi;
 - f) Moderati;
 - g) Movimento 5 Stelle;
 - h) Partito Democratico;
 - i) Gruppo Misto – Movimento 4 ottobre (prot. n. 2793/2022);
 - j) Gruppo Misto – Movimento 4 ottobre (prot. n. 3237/2022);
- come da schede istruttorie agli atti della presente deliberazione.

Sulla base del quadro ordinamentale delineato, si determina, in capo ai Gruppi consiliari che hanno rinunciato alla corresponsione del contributo, come sopra elencati, il venir meno dell'autonoma gestione materiale delle risorse finanziarie, rimessa agli uffici del Consiglio regionale.

Conseguentemente, mentre per i beni strumentali la rendicontazione è effettuata dagli uffici del Consiglio regionale all'Ufficio di Presidenza (per la verifica del rispetto del budget di spesa), per il personale dei gruppi resta l'onere di rendicontazione in capo al gruppo medesimo, ma tale adempimento assume connotazione meramente formale, essendo limitato alla trascrizione del dato

di spesa comunicato dagli uffici del Consiglio regionale, materiali gestori delle risorse finanziarie.

I rendiconti trasmessi, pertanto, non contengono alcuna voce di spesa per dotazioni strumentali, mentre, per quanto riguarda la spesa di personale, si limitano a riportare i dati comunicati dalla Direzione del Personale, senza alcun tipo di analitica documentazione giustificativa a supporto.

Alla luce di quanto esposto, la Sezione prende atto che il *modus operandi* adottato dal Consiglio, con specifico riguardo ai Gruppi consiliari sopra menzionati che hanno rinunciato alla corresponsione del contributo reintrodotta dalla L.R. n. 16/2017, "trasferisce" sostanzialmente la gestione delle risorse, strumentali e finanziarie per il costo del personale, direttamente in capo agli Uffici del Consiglio medesimo. Ne consegue che non risulta possibile procedere all'espletamento della funzione di controllo intestata alla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari, in quanto la stessa non può esplicitarsi in un controllo esclusivamente formale e in una mera "presa d'atto" di un dato da altri fornito, proprio in considerazione della circostanza che la gestione delle risorse avviene *aliunde*.

Va ricordato che la *ratio* del D.L. n. 174 del 2012, nella parte relativa al controllo sui rendiconti dei gruppi, è quella di istituire un complessivo controllo di regolarità - impregiudicata ogni valutazione di merito della scelta, che resta insindacabile in questa sede (Corte Costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) - "per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione" relativi alle risorse impiegate dai gruppi consiliari (come si evince dalla stessa premessa del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012).

La scelta del Consiglio regionale (frutto della propria autonomia auto-organizzativa) di sostituire il trasferimento delle risorse con la fornitura di beni e servizi e la gestione in proprio della spesa per il personale - scelta ancora attuale, nonostante la reintroduzione con legge successiva del contributo, per i predetti gruppi che hanno rinunciato alla corresponsione del medesimo - determina, pertanto, un'assunzione di responsabilità in capo al medesimo Consiglio in ordine alla legittimità e regolarità delle spese sostenute ed al rispetto delle dotazioni finanziarie spettanti *ex lege* a ciascun gruppo, con conseguente obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale.

Ciò premesso, la Sezione ritiene di non procedere all'esame dei rendiconti presentati dai sopra menzionati gruppi che hanno rinunciato alla corresponsione del contributo, essendo formalmente assente l'autonoma e materiale gestione di risorse finanziarie in capo ai gruppi medesimi e, conseguentemente, mancante qualunque analitica documentazione a supporto, fermo restando che tale rinuncia alla corresponsione del contributo determina un'assunzione di responsabilità in capo al medesimo Consiglio in ordine alla legittimità e regolarità delle spese sostenute e al rispetto delle dotazioni finanziarie spettanti *ex lege* a ciascun gruppo, con

conseguente obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, accertato che, per l'esercizio finanziario 2021 – XI Legislatura, tutti i gruppi consiliari hanno rinunciato alla corresponsione del contributo, con riguardo ai rendiconti degli stessi per l'esercizio in parola, e precisamente:

- a) Chiamparino per il Piemonte Monviso;
- b) Forza Italia;
- c) Fratelli d'Italia;
- d) Lega Salvini Piemonte;
- e) Liberi Uguali Verdi;
- f) Moderati;
- g) Movimento 5 Stelle;
- h) Partito Democratico;
- i) Gruppo Misto – Movimento 4 ottobre (prot. n. 2793/2022);
- j) Gruppo Misto – Movimento 4 ottobre (prot. n. 3237/2022),

non procede all'esame dei rendiconti medesimi essendo formalmente assente l'autonoma e materiale gestione di risorse finanziarie in capo ai gruppi medesimi e, conseguentemente, mancante qualunque analitica documentazione a supporto, dando atto che tale rinuncia alla corresponsione del contributo determina un'assunzione di responsabilità in capo al medesimo Consiglio in ordine alla legittimità e regolarità delle spese sostenute e al rispetto delle dotazioni finanziarie spettanti *ex lege* a ciascun gruppo, con conseguente obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Consiglio regionale.

Invia alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022, svoltasi in Torino e in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato Relatore

Dott. Fabio D'Aula

FIRMATO IN ORIGINALE

Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa POLITO

FIRMATO IN ORIGINALE

Depositata in segreteria il **23 marzo 2022**

Il Funzionario preposto

Nicola MENDOZZA

FIRMATO IN ORIGINALE

